



ASSE 3 - Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento e sostenere l'innovazione intelligente nei settori chiave

AZIONE n. 10.2.4 - Borse di Studio per i meritevoli e Gare Disciplinari

AVVISO PUBBLICO

"IL VALORE DEL SAPERE" 2° EDIZIONE

Concessione di Borse di studio per i meritevoli



PO FSE Basilicata 2014-2020

ASSE 3 - Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento e sostenere l'innovazione intelligente nei settori chiave

OBIETTIVO SPECIFICO - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione: 10.2.4 - Borse di Studio per i meritevoli e Gare Disciplinari

AVVISO PUBBLICO "IL VALORE DEL SAPERE" Concessione di Borse di Studio per i meritevoli 2° EDIZIONE".

UCO: UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI PER LA SCUOLA E UNIVERSITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Donata Bochicchio

INDIRIZZO: VIA VINCENZO VERRASTRO 8 POTENZA

Telefono U.R.P: 0971 666123 -668055

E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it

Sito internet per la pubblicazione dell'avviso: www.regione.basilicata.it sezione avvisi e bandi
<http://europa.basilicata.it/fse/>



Sommario

Art.1	1
Normativa di riferimento	1
Art.2	3
Contesto di riferimento e finalità generali	3
Art.3	3
Tipologia di intervento e Azioni finanziabili	3
Art.4	4
Soggetti ammessi a partecipare all'avviso	4
Art. 5	5
Risorse disponibili e vincoli finanziari	5
Art. 6	5
Modalità e termini per la presentazione delle operazioni	5
Art. 7	7
Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione	7
Art. 8	9
Tempi ed esiti delle istruttorie	9
Art. 9	9
Erogazione del contributo	9
Art. 10	10
Obblighi dei candidati	10
Art.11	10
Modalità di controllo – Decadenza/revoca de finanziamento	10
Art. 12	11
Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità	11
Art. 13	11
Informazioni sull'avviso pubblico e Indicazione del Responsabile	11
del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.	11



<i>Art. 14</i>	12
<i>Tutela della Privacy</i>	12
<i>Art. 15</i>	15
<i>Indicazione del Foro Competente</i>	15
<i>Art. 16</i>	15
<i>Norma di rinvio</i>	15



Art.1

Normativa di riferimento

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 nella sua versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e con consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022;



- la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d'atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza.
- REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- il Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021, con la quale sono stati adottati - il documento recante "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e relativi allegati, tra cui il "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" e relativi allegati predisposti dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i documenti approvati con la D.G.R. 740/2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-02-2009 in materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività rendicontate



a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);

- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice della Privacy alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. ii;
- L.R. del 13 agosto 2015 n. 30" Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni della vita attiva";
- Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 "applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";
- Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Basilicata adotteranno successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Art.2

Contesto di riferimento e finalità generali

1. La Regione Basilicata intende, con il presente avviso, offrire un sostegno economico per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di dispersione scolastica, mediante la destinazione di risorse per l'erogazione di borse di studio a valere sul POR FSE BASILICATA 2014/2020 utili alla prosecuzione degli studi.
2. L'Avviso mira, quindi, oltre che a premiare gli studenti meritevoli, a supportare le famiglie in "difficoltà finanziaria", contrastando, così, le differenze sociali, formative ed educative fortemente acute con la sospensione dell'attività didattica causando nuove forme di discriminazione e ampliando la dispersione e l'abbandono scolastico.

Art.3

Tipologia di intervento e Azioni finanziabili

1. L'intervento oggetto dell'Avviso prevede l'erogazione di una borsa di studio a beneficio degli studenti che si sono mostrati capaci e meritevoli durante la loro frequenza della scuola secondaria di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nell'anno scolastico 2021/2022, conseguendone il titolo finale e che risultano iscritti al percorso successivo.
2. L'entità di ciascuna borsa di studio è così determinata:



TITOLO CONSEGUITO NEL A.S. 2021/2022	IMPORTO
scuola secondaria di primo grado	€ 800,00
scuola secondaria di secondo grado	€ 1.500,00

Art.4

Soggetti ammessi a partecipare all'avviso

1. Possono presentare domanda di accesso al beneficio gli studenti o, nel caso di minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, della scuola secondaria di II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e del I° anno di Università, o di altra Istituzione terziaria equivalente, che nell'anno scolastico 2021/2022, hanno, rispettivamente, conseguito il titolo finale di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado.
2. abbiano l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 35.000,00; l'ISEE richiesto è quello ordinario.

Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13). Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014: - Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. - Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà comunque possibile presentare l'istanza, la quale sarà provvisoriamente accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'avviso, e ammessa definitivamente in graduatoria solo in seguito alla regolarizzazione dell'attestazione ISEE entro 15 giorni dalla data di chiusura dell'avviso e sarà verificata direttamente dall'Ufficio Sistema Scolastico sulla banca dati dell'INPS.

3. Siano residenti in Basilicata alla data di presentazione dell'istanza;
4. Abbiamo conseguito:
 - con riferimento al titolo finale acquisito nella scuola secondaria di I grado, una votazione non inferiore ad 8/10;



- con riferimento al titolo finale acquisito nella scuola secondaria di II grado, una votazione non inferiore ad 80/100.

Art. 5

Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Il presente avviso è finanziato con le risorse di cui al PO FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 3, Priorità di investimento 10i, Obiettivo 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione specifica 10.2.4 Borse di studio per meritevoli e gare disciplinari - somma complessiva prevista di € 1.000.000,00;
2. Lo stanziamento è così suddiviso:
 - € 300.000,00 – per gli iscritti al 1° anno di scuola secondaria di secondo grado all’atto di presentazione della domanda;
 - € 700.000,00 – per gli iscritti al 1° anno di Università o a altra Istituzione terziaria equivalente all’atto di presentazione della domanda;
3. Qualora si rendessero disponibili risorse aggiuntive, anche a seguito di eventuali rinunce o decadenze, saranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie degli ammessi di cui all’art. 8;
4. Le risorse di cui al punto 3. saranno suddivise nel seguente modo:
 - 1/3 – scorrimento graduatoria scuola secondaria di I grado
 - 2/3 – scorrimento graduatoria scuola secondaria di II grado;

Art. 6

Modalità e termini per la presentazione delle operazioni

1. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente Avviso sul sito della Regione Basilicata alla sezione Avvisi e Bandi e fino **alle ore 12.00 del quarantesimo giorno dalla stessa**, sarà possibile accedere al sistema on line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio.
2. La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuate da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, **solo ed esclusivamente on-line**, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet:
<https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>
3. Per accedere al formulario di domanda è necessario:
 - cliccare sul titolo dell’Avviso in questione, ed entrare attraverso la funzione “Partecipa” con:
 - ✓ SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: <http://www.spid.gov.it/>
 - ✓ Regione Basilicata (Carta Nazionale dei Servizi e/o Nome utente password e PIN per gli utenti già registrati ai servizi della Regione Basilicata).



- Eseguire la compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata;
 - Cliccare su: "Inoltro Candidatura"
 - Attendere la visualizzazione dei "Termini di accettazione" per la firma dell'istanza, accettando i termini e cliccando sul bottone "Firma"
4. Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo (IST____) ed un protocollo che dovranno essere conservati dall'utente ai fini della verifica dell'ammissione al beneficio, la cui graduatoria verrà pubblicata sullo stesso sito internet della procedura informatizzata, nella sezione “esiti” nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss. mm. ii., dovrà contenere, pena l'inammissibilità:
- generalità del richiedente;
 - residenza anagrafica;
 - indirizzo PEC
 - generalità dello studente;
 - cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss. mm. ii.);
 - residenza anagrafica alla data di presentazione dell'istanza;
 - denominazione dell'istituzione scolastica frequentata nell' a. s. 2021/2022, classe e sezione frequentata dallo studente, con l'indicazione della votazione riportata;
 - tipologia di scuola/Università/altro equivalente, denominazione ed indirizzo di studio cui ci si è iscritti nell'anno 2022/2023;
 - l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
 - **conto corrente bancario o postale intestato o cointestato allo studente o carta prepagata con codice IBAN, intestato o cointestato allo studente;**
6. Si dovrà inoltre attestare:
- di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
 - di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
7. Al formulario di domanda i richiedenti dovranno allegare, in formato elettronico (**esclusivamente in formato pdf**), pena l'esclusione:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente (esercitante la potestà genitoriale) in corso di validità;



- copia del documento di riconoscimento dello studente in corso di validità;
- codice fiscale/tessera sanitaria dello studente;
- attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
- modello “Dichiarazione di spettanza delle detrazioni”.

Art. 7

Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione

1. A seguito alla presentazione della domanda/candidatura, l'Ufficio preposto effettua l'istruttoria di ammissibilità della stessa ed entro 60 giorni procede all'approvazione del provvedimento di accoglimento o respingimento motivato della richiesta di contributo.
2. Le domande sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità e sono ritenute ammissibili se:
 - a) pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 6;
 - b) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c) compilate sull'apposito schema allegato “dichiarazione unica” (allegato 1), inviata in forma telematica;
 - d) corredate dalla documentazione di cui all'art.6;
3. L'assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate nonché il mancato invio telematico costituisce motivo di esclusione della candidatura dalla successiva fase di attribuzione punteggi.
4. Alle domande ritenute ammissibili, vengono attribuiti i punteggi secondo i criteri di seguito illustrati:

A.- VOTAZIONE FINALE

Il criterio è quello della precedenza al candidato che ha conseguito una votazione più alta. Il punteggio è attribuito:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 3° ANNO	
10 E LODE	PUNTI 10
10	PUNTI 9
$\geq 9 < 10$	PUNTI 8
$\geq 8 < 9$	PUNTI 6

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – 5° ANNO	
100 E LODE	PUNTI 10
100	PUNTI 9
$\geq 90 < 100$	PUNTI 8
$\geq 80 < 90$	PUNTI 6

B. ISEE

il criterio è quello della precedenza in base alla situazione economica più svantaggiata:

FINO A EURO 10.000,00	PUNTI 10
$> 10.000,00 \leq 20.000,00$	PUNTI 8
$> 20.000,00 \leq 35.000,00$	PUNTI 8

5. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti (A+B).
6. Le domande saranno poste in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità verrà preferito, in ordine di priorità, il candidato:
 - con disabilità
 - di genere femminile;



- ordine cronologico di ricezione dell'istanza in conformità alla modalità di invio di cui al art. 6.

Art. 8

Tempi ed esiti delle istruttorie.

1. A conclusione della istruttoria da parte dell'Ufficio (sulla scorta delle domande presentate on-line mediante la dichiarazione unica) la Regione redige **distinte graduatorie per tipologia di destinatario (iscritto alla Secondaria di II grado o iscritto all'Università o o a altra Istituzione terziaria equivalente) ed elenchi per gli esclusi:**
 - Graduatorie degli ammessi e finanziabili;
 - Graduatorie degli ammessi e non finanziabili per indisponibilità di risorse;
 - Elenchi degli esclusi con le motivazioni dell'esclusione;
2. Qualora si rendessero disponibili risorse ulteriori, anche a seguito di eventuali rinunce o decadenze, le stesse saranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie degli ammessi, sulla base di quanto indicato all'art. 5 comma 4 del presente avviso;
3. Le graduatorie di cui al punto 1, approvate con determinazione del dirigente del competente Ufficio della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it sez. "avvisi e bandi";
4. La pubblicazione sul sito ufficiale della Regione ha valore di notifica per i candidati inseriti in graduatoria e per i candidati esclusi. **Non saranno effettuate comunicazioni individuali; sarà, quindi, responsabilità dei richiedenti prendere visione dei risultati della valutazione e verificare l'eventuale acquisizione del diritto all'assegnazione del contributo.**
5. Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale della Regione inoltrando l'istanza all'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università della Regione Basilicata.

Art. 9

Erogazione del contributo

1. La Regione eroga il contributo di cui all'art. 3 di norma entro novanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, in un'unica soluzione direttamente al destinatario della borsa di studio;
2. Il pagamento agli studenti richiedenti avverrà esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato allo studente o carta prepagata con codice IBAN, intestato o cointestato allo studente;
3. Il contributo non è soggetto a ritenute previdenziali e assicurative. Ai soli fini fiscali, il contributo è assimilato ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. C del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR).



4. Al momento dell'erogazione della borsa di studio verrà predisposta dalla Regione Basilicata, in qualità di sostituto d'imposta, una busta paga intestata al destinatario, quale attestazione del beneficio ricevuto. E successivamente verrà rilasciato relativa CU (certificazione unica) per gli adempimenti fiscali connessi.

Art. 10

Obblighi dei candidati

1. Gli obblighi dei destinatari a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
 - rispettare le normative di riferimento citate in premessa;
 - attenersi alle disposizioni di cui al presente Avviso in materia di presentazione della documentazione per l'erogazione dei contributi.
2. I destinatari, inoltre, si impegnano a permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica ispettiva da parte della Regione Basilicata o di altri organi competenti.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 vigenti.

Art.11

Modalità di controllo – Decadenza/revoca de finanziamento

1. La Regione Basilicata e i competenti organi di controllo nazionali e regionali potranno effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il richiedente che rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese. Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.
2. La Regione effettua il controllo delle autocertificazioni contenute nella "dichiarazione unica" prodotte dai candidati per la richiesta dei contributi, (nelle modalità previste dal DPR 445/2000) presso le seguenti amministrazioni:
 - a) Istituzioni scolastiche presso le quali sono iscritti gli alunni beneficiari;
 - b) INPS per la verifica della situazione ISEE risultante al momento della presentazione della domanda di concessione contributi;
 - c) Comuni per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate;

3. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.
4. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici per l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, anche in fase di eventuali controlli ex post, per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella dichiarazione unica;
 - b) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
 - c) assenza dei requisiti di cui all'art.4 del presente Avviso;
 - d) accertato mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.12 del presente Avviso;
5. La decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del contributo comporta il conseguente recupero delle somme percepite e il pagamento degli interessi legali maturati dal momento dell'erogazione del contributo medesimo fino al giorno della restituzione.

Art. 12

Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità

1. I destinatari dell'avviso sono informati del cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013.
2. Il regolamento citato e gli altri documenti che regolano l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014/2020 sono disponibili sul sito <http://europa.basilicata.it/fse/> alla sezione Documentazione.

Art. 13

Informazioni sull'avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università del Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata nella persona incaricata Bochicchio Donata;
2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e all'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università del Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici:
U.R.P. - tel. (0971) 666123 - 668055 email: urpformazione@regione.basilicata.it
Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università –

Email: donata.bochicchio@regione.basilicata.it.

Indirizzo di Posta Certificata: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it

3. L'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università a supporto degli utenti attiverà una sezione sul portale Avvisi e Bandi dedicata alle FAQ.

Art. 14

Tutela della Privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Licetività del trattamento" e non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, Coordinate Bancarie, Atti notarili per cambi gestione e ragione sociale, Atti giudiziari.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute;

- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti;
- f. pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g. trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata e dai consulenti tecnici che collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni



societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti di altri Programmi, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati sui server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 15 del "Regolamento" che qui si riporta:

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.



Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento)

9. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

Art. 15

Indicazione del Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Art. 16

Norma di rinvio

2. Per tutto quanto non previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia.

ALLEGATI:

- **Dichiarazione Unica (All. 1)**

